

ALL'UFFICIO ANAGRAFE  
del Comune di PADOVA

Oggetto : costituzione di nuova famiglia anagrafica

Ai sensi degli artt. 4, 6, 13 lett. b) e 21 comma 2 del D.P.R. 30 maggio 1989, N.223;

I sottoscritti:

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residenti a PADOVA in Via \_\_\_\_\_

Legati da vincoli di:

Matrimonio     Parentela     Affinità     Adozione     Tutela     Affetto

A conoscenza di quanto contenuto al punto 4 delle Avvertenze e note illustrative dell'Istat del 1992 relative alla legge ed al Regolamento anagrafico;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 04/12/2006;

Visto il Provvedimento del Sindaco Prot. 30125 del 01/02/2007,

**dichiarando di costituire una nuova famiglia anagrafica**

chiedono che l'intestatario sia \_\_\_\_\_

FIRME

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Padova, li \_\_\_\_\_

L'Ufficiale d'Anagrafe ricevente

\_\_\_\_\_

**D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente**

**Art. 4 "famiglia anagrafica":** 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia può essere costituita da una sola persona.

**Art. 6 "responsabili delle dichiarazioni anagrafiche"** 1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti la famiglia. 2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa. 3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.

**Art. 13** "dichiarazioni anagrafiche" comma 1- Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti: Omissis... b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza. Omissis...

**Art. 21** "Schede di famiglia": comma 2- La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.

## **Avvertenze e note illustrative dell'Istat relative alla legge ed al Regolamento anagrafico**

### **Pubblicazione a cura dell'Istat- anno 1992 - Parte terza**

#### **B – Avvertenze e note illustrative relative al Regolamento anagrafico**

Omissis... Punto 4- Omissis... La prova dei "vincoli affettivi", di cui alla definizione della famiglia anagrafica - art. 4 - viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia.

La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione. Omissis...

### **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 04/12/2006**

Oggetto: Mozione a sostegno del riconoscimento di diritti alle persone che vivono in convivenze non matrimoniali.

Omissis...

IL CONSIGLIO COMUNALE DI PADOVA

PREMESSO che

- I. Compito di questa amministrazione e del governo è di fare una politica coerente ed organica per la famiglia così come definita dall'art. 29 della Costituzione: "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio";
- II. Compito di questa amministrazione e del governo è di garantire alle persone i diritti civili e sociali (come sancito dall'articolo 2 e 3 della Costituzione), senza discriminare coloro che affidano i propri progetti di vita a forme diverse di convivenza, siano esse tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso;
- III. Il riconoscimento di tali diritti non intende modificare o alterare il riconoscimento e l'importanza della famiglia fondata sul matrimonio.

TENUTO CONTO che la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, "Ordinamento anagrafico della popolazione residente", all'art. 1 prevede che l'anagrafe della popolazione residente deve essere tenuta registrando "le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze"; che il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223, Regolamento d'esecuzione della predetta legge, all'art. 1 specifica che "l'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza".

EVIDENZIATO che l'art. 4 dello stesso Regolamento d'esecuzione, rubricato "Famiglia anagrafica", riconosce che "Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune".

VISTO che l'art. 33 del Regolamento d'esecuzione stabilisce che l'ufficiale di anagrafe deve rilasciare certificati anagrafici relativi allo stato di famiglia e che ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici "può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco".

impegna il Sindaco e la Giunta Comunale:

A) ad istituire l'ufficio anagrafe affinché rilasci ai componenti delle famiglie anagrafiche che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.P.R. 30 maggio 1989, l' "Attestazione di famiglia anagrafica basata su vincoli di matrimonio o parentela o affinità o adozioni o tutela o vincoli affettivi" (come riconosce l'art. 4 dello stesso Regolamento d'esecuzione), quale pubblica attestazione delle risultanze delle schede di famiglia tenute ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 30 maggio 1989;

B) a predisporre la relativa modulistica;

C) a sollecitare il Parlamento, attraverso i Presidenti di Camera e Senato, affinché affronti il tema del riconoscimento giuridico di diritti, doveri e facoltà alle persone che fanno parte delle unioni di fatto.

Omissis..

### **Provvedimento del Sindaco Prot. 30125 del 01/02/2007**

Il Sindaco

• Vista la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e gli articoli 4 e 21 del Regolamento anagrafico approvato con D.P.R. del 30 maggio 1989, n. 223;

• Vista la "mozione a sostegno del riconoscimento di diritti alle persone che vivono in convivenze non matrimoniali", approvata dal C.C. in data 4 dicembre 2006.

dispone che gli Uffici delegati all'anagrafe seguano le seguenti indicazioni:

1. all'atto della richiesta di costituzione di famiglia anagrafica, gli ufficiali d'anagrafe incaricati dovranno raccogliere formalmente, oltre alla indicazione dell'intestatario, anche le ragioni per le quali la richiesta stessa è formulata, in attuazione dell' art. 4 del citato Regolamento.
2. Nel caso di coabitazione per "vincoli affettivi", la richiesta di costituzione di famiglia anagrafica dovrà essere sottoscritta da ambedue gli interessati alla presenza dell'ufficiale d'anagrafe incaricato.
3. I componenti della famiglia anagrafica, anche separatamente, possono richiedere all'ufficiale d'anagrafe il rilascio di una attestazione che riporta quanto da loro dichiarato, secondo il modulo predisposto.
4. In presenza di domanda, di cui al precedente articolo, l'ufficiale d'anagrafe, una volta verificata:
  - la dichiarazione sottoscritta dagli interessati, di cui al precedente punto 1);
  - l'esistenza dello stato di coabitazione degli interessati stessi, sulla base della documentazione dell'ufficio, emette l'"attestazione di iscrizione nell'anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi", secondo il modulo predisposto allo scopo.
5. Nel caso in cui la richiesta di cui al precedente punto 3) sia presentata da persone che già costituiscono una famiglia anagrafica, ma per le quali non esiste la dichiarazione formalmente sottoscritta di cui al precedente punto 1) l'ufficiale di anagrafe incaricato farà sottoscrivere agli interessati la conferma di coabitazione per vincoli affettivi, contestualmente alla richiesta di attestazione, in modo da poter procedere come disposto al punto 4).

Padova, 01.02.2007 Flavio Zanonato